

Emendamenti alla Proposta di DCC n.34 del 04/07/2026: Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, all'esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e della Conferenza di Servizi di cui all'art. 70 della L.R. Abruzzo n. 58/2023.

I sottoscritti Consiglieri Comunali in merito alla proposta di DCC n. 34 del 04/07/2026: Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026, all'esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e della Conferenza di Servizi di cui all'art.70 della L.R. Abruzzo n. 58/2023, che è stata iscritta all'ODG del prossimo Consiglio Comunale del 17/07/2026,

PROPONGONO I SEGUENTI EMENDAMENTI

1)

Si chiede di inserire, nella parte motiva della delibera di approvazione, un passaggio del seguente tenore

“Considerato che:

- il piano demaniale marittimo comunale, come adottato, individua nel tratto di litorale compreso tra il limite sud dell'Ambito “A” e il limite nord della spiaggia libera denominata “Area n.1 prof. media 16,59 m.” due ambiti costieri destinati al futuro ampliamento del porto turistico, rispettivamente di estensione pari a 50 m (Area 1) e a ulteriori 96.50 m (Area 2) verso il porto, come rappresentati negli elaborati grafici di piano;

- con delibera consiliare n. 21 del 17 aprile 2026 è stata accolta parzialmente l'osservazione n. 5.1, integrando le Norme Tecniche di Attuazione al fine di consentire l'adeguamento funzionale, la messa in sicurezza del porto turistico e la realizzazione delle opere di avamposto nel tratto di litorale interessato, in coerenza con il piano di sviluppo portuale e con gli indirizzi infrastrutturali approvati dagli enti competenti;

- occorre, in sede di approvazione definitiva, precisare in modo puntuale l'ambito applicativo della suddetta norma, raccordando coerentemente le NTA con la rappresentazione cartografica e chiarendo il rapporto tra le aree di ampliamento portuale e la porzione di spiaggia libera ivi compresa, senza modificare l'impianto strutturale del piano, né le destinazioni generali di zona, né la dotazione complessiva di spiagge libere e di standard di piano;- tali precisazioni assumono natura meramente ricognitiva e chiarificatoria e non comportano alcuna variazione sostanziale delle previsioni del piano demaniale marittimo comunale adottato.

2)

Nelle NTA si chiede di aggiungere un comma integrativo alla norma già introdotta con l'osservazione 5.1. In particolare si chiede di introdurre all'art. 18 un comma 11 che così recita:

"La presente disciplina si applica, quale ambito di intervento diretto, alle aree costiere individuate negli elaborati grafici di piano come "Area 1 - ampliamento porto turistico" (fascia di estensione pari a 50 m dal limite sud dell'ultima concessione demaniale balneare fino all'Area 2) e "Area 2 - ampliamento porto turistico " (ulteriore fascia di estensione pari a m. 96,50 verso il porto), destinate all'adeguamento funzionale, alla messa in sicurezza del porto turistico e alla realizzazione delle opere di avamposto e delle connesse opere a terra, nel rispetto del piano di sviluppo portuale e degli atti di pianificazione sovraordinati.

All'interno delle predette aree, la porzione di arenile attualmente classificata come spiaggia libera è funzionalmente asservita alla struttura portuale, quale area di servizio e supporto alle opere portuali, fermo restando che la dotazione complessiva di spiagge libere del piano demaniale marittimo comunale non subisce riduzioni rispetto a quanto previsto negli elaborati adottati, essendo assicurato il mantenimento degli standard minimi di spiaggia libera lungo il litorale comunale. In ogni caso tale porzione di arenile, essendo classificata pur sempre come spiaggia libera, in caso di sua persistente disponibilità, può essere richiesta per l'aumento del fronte in caso di erosione dalle concessioni confinanti.

In caso di eventuale difformità tra la rappresentazione cartografica e le presenti disposizioni normative, prevale la disciplina testuale delle NTA. Gli elaborati grafici sono adeguati in via ricognitiva alla presente disciplina, senza introduzione di nuove destinazioni di zona né modifica degli standard complessivi di piano."

Si dà atto che gli elaborati cartografici del piano demaniale marittimo comunale saranno adeguati in via meramente ricognitiva e non peggiorativa alle integrazioni normative di cui al punto precedente, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza i limiti e l'estensione delle aree "Area 1 (m.50) - ampliamento porto turistico" e "Area 2(m.96,50) - ampliamento porto turistico" e il loro rapporto funzionale con il porto turistico, senza modificare le destinazioni generali di zona né la dotazione complessiva di spiagge libere riferita agli standard di piano.»

Roseto degli Abruzzi, 14/7/2026

I Consiglieri Comunali

Aceto Christian Gabriele

Enio Pavone

Paolo de Nigris

GA20t:::LLA-
P-trccH tu 11J

